

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta dell' 11/09/2025

FATTO

Parte ricorrente nel 2015 ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio, che ha anticipatamente estinto nel 2019, al pagamento della rata n. 49. Il ricorso viene presentato dopo aver regolarmente esperito il reclamo. Il ricorrente si rivolge all'ABF per chiedere il rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata per l'importo complessivo di € 1.910,82 corrispondente alle commissioni di attivazione, commissioni rete distributiva, commissione gestione pratica, oltre interessi legali dal reclamo sino al soddisfo. È richiesto pure genericamente il rimborso delle quote insolute, nonché il rimborso delle spese di assistenza professionale quantificate in E. 200,00. Ha inoltre richiesto il rimborso delle commissioni di estinzione

anticipata per Euro 152,51. L'intermediario resistente contesta le richieste formulate da parte ricorrente, precisando che ha offerto in via transattiva la somma di E. 142,73, offerta rimasta inevasa. Chiede, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Nella fattispecie *de qua* il ricorrente – come emerge dalla documentazione in atti - ha estinto il contratto sulla base di un conteggio estintivo, che ha accettato sottoscrivendo quietanza liberatoria, calcolato sulla base delle condizioni generali di contratto che distingue tra i costi ripetibili e quelli non ripetibili. Tuttavia, considerato che il contratto è stato stipulato nel 2015, occorre tener conto degli orientamenti consolidati in materia di rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

A tal fine è necessario tener conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, registratasi intorno all'art. 125 sexies del T.U.B.; tale disposizione è stata modificata dall'art. 11- octies, commi 1, lettera b), e 2 , del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 -octies, nella misura in cui ha statuito che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi “le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”. Il Giudice delle leggi, pronunciandosi con la sentenza n. 263/2022, accogliendo la questione sollevata, da un lato ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*; dall'altro ha confermato e condiviso gli orientamenti adottati dal Collegio di Coordinamento (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019), che ha interpretato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in senso conforme alla sentenza Lexitor, e che ha affermato il principio di diritto, in virtù del quale : “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Per tale ragione il Collegio adito ritiene necessario - dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale - assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, in base alla quale anche nell'ipotesi di estinzione anticipata di finanziamenti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del

d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106, ai fini del rimborso, si applica: per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Resta esclusa invece la retrocedibilità di imposte e tasse, come affermato concordemente dai Collegi, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 14 CCD (recepite dall'art. 125-ter TUB) dell'art.14 della direttiva 2008/48/CE, considerato che le imposte: a) costituiscono adempimenti imposti dalla legge, dunque sottratti all'ambito di applicazione della CCD (e della sentenza Lexitor) in quanto afferenti al diritto pubblico; b) non sono dirette a remunerare l'intermediario né sono quantificate da quest'ultimo.

Ne consegue che, preso atto del suddetto vigente quadro normativo, come ridefinito dalla Corte costituzionale, e dalla consolidata giurisprudenza arbitrale in materia, preso atto che secondo questo Collegio le commissioni di attivazione hanno natura *up front*, mentre gli oneri di rete distributiva hanno natura *recurring* (cfr. Collegio di Palermo, decisioni nn. 11533/22 e 9001/22), e tenuto conto delle spese retrocedibili come emerge dalle condizioni generali di contratto sottoscritte dalle parti, le pretese di parte istante meritano parziale accoglimento. In particolare va riconosciuto il diritto al rimborso secondo il seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	5,20%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,60%						
commissioni di attivazione				379,55 €	Up front	Curva degli interessi	142,71 €		142,71 €
oneri rete distributiva				2.850,00 €	Recurring	Pro rata temporis	1.686,25 €		1.686,25 €
Totale									1.828,96 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, poiché quest'ultimo ha utilizzato per tutte le voci di costo il criterio di rimborso del *pro rata temporis*. Per quanto attiene alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, pari a euro 152,51 si richiama l'orientamento uniforme dei collegi secondo il quale l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento (cfr. tra tanti Collegio di Napoli, n. 5432/2018). Si richiama inoltre il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 5909/20) secondo il quale "La previsione di cui all'art.

125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti emergono le seguenti evidenze: che la vita residua del contratto al momento dell'estinzione anticipata era superiore a un anno; che non sussiste l'ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 3, lett. d) TUB; che la determinazione della commissione di estinzione anticipata effettuata dall'intermediario resistente non è stata adeguatamente contestata. Per tali motivi risulta corretta la determinazione dell'intermediario delle spese per estinzione anticipata e pienamente legittima la relativa richiesta applicata in sede di estinzione anticipata. In ordine alla richiesta di retrocessione delle quote insolute si rileva che parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese legali, è orientamento uniforme dei Collegi non procedere al riconoscimento del rimborso, atteso che, in relazione alla natura della lite, non è necessario avvalersi dell'assistenza di un professionista per i ricorsi avanzati all'ABF. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per l'accoglimento della richiesta di rimborso relativa alle somme, come sopra determinate, oltre interessi legali dal reclamo; conclude, inoltre, per il rigetto di ogni ulteriore e diversa richiesta restitutoria.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.828,96, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8827 del 02 ottobre 2025

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI